

## ACCERTAMENTO

---

### ***Anche un'associazione che svolge in via principale attività commerciale può erogare compensi per attività sportive dilettantistiche***

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Constatiamo con un certo rammarico che, con il passare del tempo, le **sentenze** che riguardano questioni di carattere tributario in cui sono protagonisti **soggetti sportivi dilettantistici** invece di migliorare sotto il profilo della chiarezza e dell'approfondimento troppo spesso risultano **sbrigative e superficiali** e sembrano scritte solo per compiacere una certa corrente di pensiero che vede nei **sodalizi sportivi i nemici della legalità tout court** (a prescindere, quindi, da un'approfondita e dettagliata analisi delle circostanze specifiche).

E' il caso, ad esempio, analizzato dalla sezione tributaria della **Corte di Cassazione nella sentenza n. 6370 del 19 marzo 2014** con il quale è stato rigettato il ricorso di una palestra costituita come associazione sportiva dilettantistica cui è stata contestata l'**omessa effettuazione delle ritenute** sulle somme corrisposte ai propri "collaboratori". In realtà il sodalizio, affiliato ad un ente di promozione sportiva, aveva corrisposto **compensi per prestazioni sportive dilettantistiche** di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non soggetti a ritenute fiscali se di importo inferiore a 7.500,00 euro all'anno per percipiente (all'epoca dei fatti in contestazione il limite di "franchigia" fiscale era di 10 milioni di lire).

Sull'argomento la Cassazione è sbrigativa nell'affermare che **la palestra svolge attività commerciale** e che quindi ad essa **non può essere applicata alcuna delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche**.

Dal testo della sentenza non emergono con chiarezza gli elementi portati dall'associazione a difesa della propria posizione e non avendo cognizione esatta delle circostanze specifiche relative al caso in questione non possiamo esprimere alcun giudizio in proposito. Ci limitiamo però ad osservare che **la Suprema Corte sembra avere trascurato in maniera eclatante due disposizioni che stanno alla base della disciplina relativa alle associazioni sportive dilettantistiche**. Ci riferiamo, in primo luogo, al disposto dell'ultimo comma dell'art. 149 del TUIR secondo il quale alle associazioni sportive dilettantistiche **non si applicano le disposizioni relative alla perdita di qualifica di ente non commerciale**. Grazie a questa disposizione, quindi, i sodalizi sportivi dilettantistici **mantengono in ogni caso la propria natura di ente non commerciale** anche qualora dovessero svolgere attività commerciale in via prevalente. E ciò vale, a maggior ragione, anche in sede di verifica fiscale, qualora beninteso

l'ente si **configuri correttamente come "sportivo dilettantistico"** (e, cioè, abbia lo statuto conforme a quanto previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002, risulti affiliato al Coni, anche per il tramite di Federazioni o Discipline Associate ed Enti di promozione sportiva e sia iscritto nell'apposito registro tenuto dal Coni). La **verifica di questi presupposti** è l'unica che deve essere fatta per valutare se l'ente possa a buon diritto definirsi **"sportivo dilettantistico"** e applicare conseguentemente le agevolazioni fiscali previste per questi soggetti. Di questa verifica, però, non c'è traccia nella sentenza in commento che, per questo motivo, non appare condivisibile.

Analogamente è necessario ricordare che la possibilità di **riconoscere compensi per attività sportive dilettantistiche** è consentita dalla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR esclusivamente al Coni, alle Federazioni sportive nazionali, all'UNIRE, agli enti di promozione sportiva e – soprattutto – a "qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto". Come si può ben vedere, la disposizione non prevede **alcuna valutazione preventiva circa la natura commerciale o meno del soggetto titolato ad erogare i citati emolumenti**, essendo sufficiente solo la **qualifica** di ente sportivo dilettantistico (del resto anche le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche possono corrispondere questo tipo di somme). Anche in questo caso, invece, la sentenza non approfondisce la qualifica del soggetto limitandosi ad un giudizio tranchant basato, a tutta evidenza, più su un preconcezzo che su di un'analisi effettiva e puntuale delle norme.

Sicuramente non è di sentenze di questo tipo che ha bisogno il mondo dello sport dilettantistico. In questo periodo di continui **controlli e verifiche sulla attività svolta dagli enti sportivi dilettantistici** è più che mai fondamentale che il giudice tributario costituisca un **punto di riferimento affidabile** al quale rivolgersi per ottenere **chiarezza nell'applicazione delle regole**. In questo caso si è invece a nostro giudizio persa una buona occasione.